



COMUNE DI POGGIO RUSCO

Provincia di Mantova

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 105 DEL 11/09/2025

OGGETTO:	MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVA A SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE (SAFETY) AI SENSI DELL'ART. 54. COMMA 4, DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IN OCCASIONE DELLE FESTA PATRONALE DEL 19-20-21-22 E 23 SETTEMBRE 2025. DIVIETO DI INTRODUZIONE DI OGGETTI CONTUNDENTI E ATTI ALL'OFFESA NELL'AREA DI MANIFESTAZIONE
----------	---

IL SINDACO

Premesso che è in programma, per i giorni dal 19 al 23 settembre inclusi, la 225^a Fiera di settembre. La manifestazione - come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 104/2019 recante "SPOSTAMENTO DELLA FIERA DI SETTEMBRE NELLA SUA SEDE STORICA E TRADIZIONALE. ATTO D'INDIRIZZO"- interesserà la Via Matteotti e le sue piazze. In particolare, gli allestimenti saranno così distribuiti:

- le attrazioni di spettacolo viaggiante saranno collocate lungo la via principale del paese, nelle piazze Zibordi e San Francesco (con interessamento anche di Piazza Don Minzoni);
- l'area spettacoli e l'area ristoro (gestite dalla Pro Loco di Poggio Rusco), saranno collocate in Piazza I Maggio;
- gli operatori ambulanti saranno collocati in Via Matteotti, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Trento Trieste e l'incrocio con Via Pastrengo/P.za Don Minzoni, a creare una zona di collegamento tra le due aree destinate a 'luna park'.

Visto che, in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, nella relazione tecnica che individua le misure organizzative di sicurezza (c.d. Piano di Safety) - redatta il 04.08.2025 e aggiornata in data 29.08.2025 – viene indicata la necessità di adottare appositi provvedimenti di contenimento dei rischi che comprendono:

<<- *ordinanza sindacale - adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del TUEL, come modificato dal D.L. n. 14/2017 convertito nella Legge n. 48/2017 – recante il divieto di vendere, somministrare e introdurre nell'area della manifestazione contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e lattine di alluminio;*

- *ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 54 del TUEL di divieto all'introduzione nell'area della manifestazione di oggetti contundenti quali bastoni, bombolette spray, spray al peperoncino e simili;*

- *ordinanza della Polizia Locale di regolamentazione della circolazione e sosta veicolare nell'area di manifestazione con divieto assoluto di circolazione durante l'evento.>>*

Dato atto che:

- le prescrizioni e i divieti in materia di occupazione di suolo, stazionamento e circolazione stradale sono stati disposti con specifiche ordinanze della Comando di Polizia Locale;
- i divieti e le prescrizioni in ordine alla somministrazione di bevande sono adottati con separato provvedimento sindacale ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L.;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i. secondo cui *<<Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione>>*;

Considerata l'impossibilità di prevedere comportamenti irresponsabili da parte dei presenti, che possono essere aggravati dall'utilizzo di oggetti contundenti (es. bastoni, martelletti, manganelli e simili) ed atti ad offendere (spray irritanti, pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi di qualsiasi composizione, ecc.);

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, a salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica e secondo le indicazioni contenute nel Piano di safety relativo all'evento in oggetto, vietando l'introduzione di oggetti contundenti ed atti ad offendere all'interno dell'area dedicata alla manifestazione;

Vista la preventiva comunicazione al Prefetto con nota prot. 7560 del 03.09.2025;

Vista la legge n. 689/1981, artt. 13 e 20;

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, pertanto il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

il divieto all' introduzione all'interno dell'area di manifestazione – come individuata nella mappa allegata - di oggetti contundenti (es. bastoni, martelletti, manganelli e simili) e di strumenti comunque atti ad offendere (ad es. spray irritanti, pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi di qualsiasi composizione, ecc.).

Il divieto è da intendersi applicato da venerdì 19 a martedì 23 settembre 2025, durante tutto l'orario di svolgimento della "Fiera di Settembre" compreso tra le ore 20.00 circa e le ore 24.00

nei giorni da domenica a martedì, tra le ore 20.00 circa e le 24.30 di venerdì e tra le 20.00 circa e l'una (orario antimeridiano) il sabato.

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori.
- I trasgressori saranno soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.
- Gli articoli oggetto della presente Ordinanza, se trovati, detenuti, usati o comunque in possesso durante il periodo indicato, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e confiscati ai sensi del successivo art. 20.
- Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza

DISPONE

- 1) di assicurare la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio, nonché la più ampia divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito internet e i social media, dell'Ente; comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 241/90;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Prefettura di Mantova;
 - Questura di Mantova;
 - Stazione dei Carabinieri di Poggio Rusco;
 - Comando di Polizia Locale Destra Secchia Centrale;
 - Area Sviluppo del Territorio

INFORMA CHE

Contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno far ricorso: • al TAR Lombardia entro 60 giorni • al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Poggio Rusco ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.